



# Comune di Piatteda

PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. **34** Reg. Delibere

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) LEGGE N. 160/19. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021**

L'anno **2021**, addì **29** del mese di **Marzo**, alle ore **22.30** previa osservanza delle formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Risultano collegati al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.ri:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Collegato</b>
MARCHESINI SIMONE LUCA	Sindaco	SI
VANOTTI BARBARA	Vice Sindaco/Consigliere	SI
SIMONINI GIOVANNA	Assessore/Consigliere	SI

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA.

Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, mediante collegamento in videoconferenza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) LEGGE N. 160/19. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 816 e successivi ha disciplinato il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza 01.01.2021;

- il citato comma 816 della citata disposizione legislativa ha testualmente previsto che *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

- ai sensi del comma 847 *“sono abrogati i capi I e II del D. Lgs. n. 507/1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 resta quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*;

- ai sensi del comma 821 il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna di istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e di contestuale approvazione del relativo Regolamento per l'applicazione del citato canone;

VISTA la proposta di piano tariffario allegata al presente atto che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento per le singole categorie territoriali e il coefficiente definito con il presente provvedimento in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario;

Considerato che il comma 817 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha stabilito che *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;

RITENUTO di provvedere a determinare le tariffe del c.d. canone unico patrimoniale, che consentono di pareggiare il gettito raggiunto con i precedenti prelievi TOSAP e Imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che

- ai sensi dell'art. 42 lett. f) del TUEL è di competenza del Consiglio comunale esclusivamente *"l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- la concreta determinazione delle tariffe, invece, è di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del TUEL in ragione della previsione per cui tutte le materie non espressamente previste come di competenza consiliare sono di competenza dell'organo esecutivo;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

VISTI i pareri favorevoli, riportati in allegato, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnica-contabile e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile dell'Area Tributi, per quanto di propria competenza, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le tariffe per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale), come sopra illustrato e riportate nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'01.01.2021;
4. di dare mandato al competente Ufficio Tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

Con successiva votazione unanime,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000) e s.m.i..

Al termine della trattazione dell'argomento l'Assessore Vanotti Barbara lascia la seduta.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 39**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) LEGGE N. 160/19. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **29/03/2021**

Il Responsabile di Settore  
**Elisabetta Fornera**

## Parere Contabile

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **29/03/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Chiara Roffinoli**

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  
MARCHESINI SIMONE LUCA

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MARCHESINI SIMONE LUCA;1;14391133  
PANSONI ANNALISA;2;205077

Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29/03/2021



# Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERA N. 34 del 29/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) LEGGE N. 160/19. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 30/03/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 30/03/2021

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 30/03/2021

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

PANSONI ANNALISA;1;205077